

E.M. 42



# COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664  
www.comune.favara.it

N. 119

del 14-12-2015

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

<b>OGGETTO</b>	Atto di indirizzo politico. Approvazione schema atto transattivo – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia – Proc. Civile Agenzia delle Entrate contro Comune di Favara.
----------------	--

L'anno duemilaquindici giorno 14, del mese di dicembre, alle ore 18 seguenti, in Favara e nella Sede municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) MANGANELLA ROSARIO	Sindaco	X	—
2) CHIANETTA ROSARIA	Assessore	X	—
3) LUMIA ROSARIO AVIDE	Assessore	X	—
4) MESSINESE ANGELO	Assessore	—	X
5) MOSCATO GIOVANNI	Assessore	X	—
6) SUTERA DIEGO	Assessore	X	—
7) VITA CARMELA	Assessore	X	—
	N. presenti/Assenti	06	01

Presiede la seduta il Sig. Manganella Rosario, nella sua qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il ..... Segretario del Comune, Dott. Chianetta Rosario, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: "Atto di

indirizzo politico. Approvazione schema atto transattivo – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia – Proc. Civile Agenzia delle Entrate contro Comune di Favara”;

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile della P. O. n. 1 su indicazione verbali del Sindaco e sulle direttive del Segretario Generale

Premesso:

1. CHE il Giudice Monocratico del Tribunale di Palermo, sezione prima civile, definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa in accoglimento delle domande dell’Agenzia dell’Entrate – Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore con sentenza n. 615/2015 del Tribunale di Palermo:

- ha condannato il Comune di Favara, in persona del rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attrice di euro 334.000,00, oltre:
- interessi compensativi, al tasso anno medio ponderato del 1,50% sulla somma di euro 334.000,00 dalla data del 01.08.1998 ad oggi;
- interessi al tasso legale sempre sulla somma di euro 334.000,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- Condannato il Comune di Favara, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte attrice, in euro 8.000,00 oltre IVA e CPA ed oltre alle spese forfettarie,
- Con nota prot. n. 21725 del 26/05/2015, il Comune di Favara al fine di onorare il pagamento dovuto in esecuzione della sentenza in argomento, ha proposto la stipula di un atto transattivo per ripianare il debito complessivo di € 420.672,96 secondo un piano di cinque annualità a decorrere dal 2015 e sino al 2019 con scadenza per ciascun anno entro il 31 Dicembre;
- Con nota prot. n. 36681 del 09/06/2015, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Sicilia, ha manifestato il proprio avviso di accogliere la proposta di transazione in oggetto;
- Che pertanto è intenzione di entrambe le parti di formalizzare con il presente atto l’accordo intervento
- Tutto ciò premesso
- Visto lo schema dell’atto transattivo che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,

- **PROPONE**

- Approvare lo schema di transazione tra Il Comune di Favara e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che il pagamento complessivo di euro € 420.672,96, giusta sentenza n. 615/2015 del Tribunale di Palermo, dovrà essere effettuato secondo un piano di cinque annualità a decorrere dal 2015 e sino al 2019 con scadenza per ciascun anno entro il mese di Dicembre; ed in particolare:

1) Prima rata	€	84.134,59	entro	il 31/12/2015;
2) Seconda rata	€	84.134,59	entro	il 31/12/2016;
3) Terza rata	€	84.134,59	entro	il 31/12/2017;
4) Quarta rata	€	84.134,59	entro	il 31/12/2018;
5) Quinta rata	€	84.134,59	entro	il 31/12/2019;

Assegnare al Responsabile della P. O. n. 1 la somma complessiva di € 420.672,96 che sarà così di seguito ripartita:

€	84.134,59	per l'anno 2015;
€	84.134,59	per l'anno 2016;
€	84.134,59	per l'anno 2017;
€	84.134,59	per l'anno 2018;
€	84.134,59	per l'anno 2019;

La suddetta somma trova copertura finanziaria nel codice meccanografico 1010808 cap. 7 del Piano esecutivo del redigendo bilancio di previsione 2015/2017 garantendo la copertura anche con il successivo bilancio di previsione per le annualità 2018 e 2019.

DARE mandato al Responsabile P. O. N. 1 per la stipula dell'atto transattivo in argomento e per l'adozione degli atti gestionali relativi.

Favara li 09/12/2015

IL DIRIGENTE  
(Dott. Giuseppe Calabrese)

=====

**PARERI**

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Favara, li 09/12/2015

IL DIRIGENTE  
(Dott. Giuseppe Calabrese)

- in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE:

Favara, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SERV. RAGIONERIA  
(D.ssa Caterina Russello)

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto che la proposta è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese


### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sotto ed in conseguenza di adottare il presente atto con narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.







Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge, la Giunta Comunale

### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione.

IL PRESIDENTE	
---------------	---


#### GLI ASSESSORI:

VITA CARMELA		CHIANETTA ROSARIA	
LUMIA ROSARIO DAVIDE		MESSINESE ANGELO	
MOSCATO GIOVANNI		SUTERA DIEGO	

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE



---


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

**certifica**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ..... e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li .....  
IL MESSO COMUNALE  
(.....)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(.....)

---

**ESECUTIVITA' DELL'ATTO**  
(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
(.....)

---

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
(.....)

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO  
(.....)

---

## **SCRITTURA PRIVATA - ATTO TRANSATTIVO**

Con la presente scrittura

tra

- Il Comune di Favara, con sede legale in Piazza Cavour ivi rappresentato dal Sindaco pro tempore Prof Rosario Manganella

E

- L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia con sede in Via Konrad Roentgen n. 3 - Palermo - in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. \_\_\_\_\_

### **PREMESSO**

1. Il Giudice Monocratico del Tribunale di Palermo, sezione prima civile, definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa in accoglimento delle domande dell'Agenzia dell'Entrate - Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore con sentenza n. 615/2015 del Tribunale di Palermo:
  - ha condannato il Comune di Favara, in persona del rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice di euro 334.000,00, oltre:
  - interessi compensativi, al tasso anno medio ponderato del 1,50% sulla somma di euro 334.000,00 dalla data del 01.08.1998 ad oggi;
  - interessi al tasso legale sempre sulla somma di euro 334.000,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
  - Condannato il Comune di Favara, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte attrice, in euro 8.000,00 oltre IVA e CPA ed oltre alle spese forfettarie,
  - Con nota prot. n. 21725 del 26/05/2015, il Comune di Favara al fine di onorare il pagamento dovuto in esecuzione della sentenza in argomento, ha proposto la stipula di un atto transattivo per ripianare il debito complessivo di € 420.672,96 secondo un piano di cinque annualità a decorrere dal 2015 e sino al 2019 con scadenza per ciascun anno entro il 31 Dicembre;
  - Con nota prot. n. 36681 del 09/06/2015, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia, ha manifestato il proprio avviso di accogliere la proposta di transazione in oggetto;
  - Che pertanto è intenzione di entrambe le parti di formalizzare con il presente atto l'accordo intervenuto

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Il Comune di Favara si impegna ad effettuare il pagamento complessivo di euro € 420.672,96, giusta sentenza n. 615/2015 del Tribunale di Palermo, secondo un piano di cinque annualità a decorrere dal 2015 e sino al 2019 con scadenza per ciascun anno entro il 31 Dicembre; ed in particolare::

1) Prima rata € 84.134,59 entro il 31/12/2015;

2) Seconda rata	€	84.134,59	entro	il 31/12/2016;
3) Terza rata	€	84.134,59	entro	il 31/12/2017;
4) Quarta rata	€	84.134,59	entro	il 31/12/2018;
5) Quinta rata	€	84.134,59	entro	il 31/12/2019;

Per accettazione e conferma degli impegni ivi previsti:

Letto approvato e sottoscritto

**Agenzia delle Entrate**  
**Direzione Regionale della Sicilia**  
Dott. \_\_\_\_\_

**Comune di Favara**  
**Il Sindaco**  
**Prof. Rosario Manganella**  
\_\_\_\_\_

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

*A. Delmoro*

7 FEB 2015  
8231-201

COPIA  
Sentenza no 615/2015  
no 10940/2009 R.G.  
Avvocatura no 1009/2015  
Ripetuto no 1082/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il giudice, dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 10940/09 R.G. Cont.

TRA

Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale Sicilia, in persona  
del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

Attrice

CONTRO

Comune di Favara in persona del legale rappresentante *pro*  
*tempore* rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Perruccio, ed  
elettivamente domiciliata presso lo suo studio dell'avv. Umberto  
Ingargiola sito in Palermo, via Marchese di Villabianca 111.

Convenuto

E

Ufficio Ufficiale Non - Corte di Appello Palermo  
K: 258  
L: 0001  
M: 0001  
N: 002078/A09  
O: 01  
P: 01  
Q: 01  
R: 01  
S: 01  
T: 01  
U: 01  
V: 01  
W: 01  
X: 01  
Y: 01  
Z: 01  
AA: 01  
AB: 01  
AC: 01  
AD: 01  
AE: 01  
AF: 01  
AG: 01  
AH: 01  
AI: 01  
AJ: 01  
AK: 01  
AL: 01  
AM: 01  
AN: 01  
AO: 01  
AP: 01  
AQ: 01  
AR: 01  
AS: 01  
AT: 01  
AU: 01  
AV: 01  
AW: 01  
AX: 01  
AY: 01  
AZ: 01  
BA: 01  
BB: 01  
BC: 01  
BD: 01  
BE: 01  
BF: 01  
BG: 01  
BH: 01  
BI: 01  
BJ: 01  
BK: 01  
BL: 01  
BM: 01  
BN: 01  
BO: 01  
BP: 01  
BQ: 01  
BR: 01  
BS: 01  
BT: 01  
BU: 01  
BV: 01  
BW: 01  
BX: 01  
BY: 01  
BZ: 01  
CA: 01  
CB: 01  
CC: 01  
CD: 01  
CE: 01  
CF: 01  
CG: 01  
CH: 01  
CI: 01  
CJ: 01  
CK: 01  
CL: 01  
CM: 01  
CN: 01  
CO: 01  
CP: 01  
CQ: 01  
CR: 01  
CS: 01  
CT: 01  
CU: 01  
CV: 01  
CW: 01  
CX: 01  
CY: 01  
CZ: 01  
DA: 01  
DB: 01  
DC: 01  
DD: 01  
DE: 01  
DF: 01  
DG: 01  
DH: 01  
DI: 01  
DJ: 01  
DK: 01  
DL: 01  
DM: 01  
DN: 01  
DO: 01  
DP: 01  
DQ: 01  
DR: 01  
DS: 01  
DT: 01  
DU: 01  
DV: 01  
DW: 01  
DX: 01  
DY: 01  
DZ: 01  
EA: 01  
EB: 01  
EC: 01  
ED: 01  
EE: 01  
EF: 01  
EG: 01  
EH: 01  
EI: 01  
EJ: 01  
EK: 01  
EL: 01  
EM: 01  
EN: 01  
EO: 01  
EP: 01  
EQ: 01  
ER: 01  
ES: 01  
ET: 01  
EU: 01  
EV: 01  
EW: 01  
EX: 01  
EY: 01  
EZ: 01  
FA: 01  
FB: 01  
FC: 01  
FD: 01  
FE: 01  
FF: 01  
FG: 01  
FH: 01  
FI: 01  
FJ: 01  
FK: 01  
FL: 01  
FM: 01  
FN: 01  
FO: 01  
FP: 01  
FQ: 01  
FR: 01  
FS: 01  
FT: 01  
FU: 01  
FV: 01  
FW: 01  
FX: 01  
FY: 01  
FZ: 01  
GA: 01  
GB: 01  
GC: 01  
GD: 01  
GE: 01  
GF: 01  
GG: 01  
GH: 01  
GI: 01  
GJ: 01  
GK: 01  
GL: 01  
GM: 01  
GN: 01  
GO: 01  
GP: 01  
GQ: 01  
GR: 01  
GS: 01  
GT: 01  
GU: 01  
GV: 01  
GW: 01  
GX: 01  
GY: 01  
GZ: 01  
HA: 01  
HB: 01  
HC: 01  
HD: 01  
HE: 01  
HF: 01  
HG: 01  
HH: 01  
HI: 01  
HJ: 01  
HK: 01  
HL: 01  
HM: 01  
HN: 01  
HO: 01  
HP: 01  
HQ: 01  
HR: 01  
HS: 01  
HT: 01  
HU: 01  
HV: 01  
HW: 01  
HX: 01  
HY: 01  
HZ: 01  
IA: 01  
IB: 01  
IC: 01  
ID: 01  
IE: 01  
IF: 01  
IG: 01  
IH: 01  
II: 01  
IJ: 01  
IK: 01  
IL: 01  
IM: 01  
IN: 01  
IO: 01  
IP: 01  
IQ: 01  
IR: 01  
IS: 01  
IT: 01  
IU: 01  
IV: 01  
IW: 01  
IX: 01  
IY: 01  
IZ: 01  
JA: 01  
JB: 01  
JC: 01  
JD: 01  
JE: 01  
JF: 01  
JG: 01  
JH: 01  
JI: 01  
JJ: 01  
JK: 01  
JL: 01  
JM: 01  
JN: 01  
JO: 01  
JP: 01  
JQ: 01  
JR: 01  
JS: 01  
JT: 01  
JU: 01  
JV: 01  
JW: 01  
JX: 01  
JY: 01  
JZ: 01  
KA: 01  
KB: 01  
KC: 01  
KD: 01  
KE: 01  
KF: 01  
KG: 01  
KH: 01  
KI: 01  
KJ: 01  
KK: 01  
KL: 01  
KM: 01  
KN: 01  
KO: 01  
KP: 01  
KQ: 01  
KR: 01  
KS: 01  
KT: 01  
KU: 01  
KV: 01  
KW: 01  
KX: 01  
KY: 01  
KZ: 01  
LA: 01  
LB: 01  
LC: 01  
LD: 01  
LE: 01  
LF: 01  
LG: 01  
LH: 01  
LI: 01  
LJ: 01  
LK: 01  
LL: 01  
LM: 01  
LN: 01  
LO: 01  
LP: 01  
LQ: 01  
LR: 01  
LS: 01  
LT: 01  
LU: 01  
LV: 01  
LW: 01  
LX: 01  
LY: 01  
LZ: 01  
MA: 01  
MB: 01  
MC: 01  
MD: 01  
ME: 01  
MF: 01  
MG: 01  
MH: 01  
MI: 01  
MJ: 01  
MK: 01  
ML: 01  
MM: 01  
MN: 01  
MO: 01  
MP: 01  
MQ: 01  
MR: 01  
MS: 01  
MT: 01  
MU: 01  
MV: 01  
MW: 01  
MX: 01  
MY: 01  
MZ: 01  
NA: 01  
NB: 01  
NC: 01  
ND: 01  
NE: 01  
NF: 01  
NG: 01  
NH: 01  
NI: 01  
NJ: 01  
NK: 01  
NL: 01  
NM: 01  
NN: 01  
NO: 01  
NP: 01  
NQ: 01  
NR: 01  
NS: 01  
NT: 01  
NU: 01  
NV: 01  
NW: 01  
NX: 01  
NY: 01  
NZ: 01  
OA: 01  
OB: 01  
OC: 01  
OD: 01  
OE: 01  
OF: 01  
OG: 01  
OH: 01  
OI: 01  
OJ: 01  
OK: 01  
OL: 01  
OM: 01  
ON: 01  
OO: 01  
OP: 01  
OQ: 01  
OR: 01  
OS: 01  
OT: 01  
OU: 01  
OV: 01  
OW: 01  
OX: 01  
OY: 01  
OZ: 01  
PA: 01  
PB: 01  
PC: 01  
PD: 01  
PE: 01  
PF: 01  
PG: 01  
PH: 01  
PI: 01  
PJ: 01  
PK: 01  
PL: 01  
PM: 01  
PN: 01  
PO: 01  
PP: 01  
PQ: 01  
PR: 01  
PS: 01  
PT: 01  
PU: 01  
PV: 01  
PW: 01  
PX: 01  
PY: 01  
PZ: 01  
QA: 01  
QB: 01  
QC: 01  
QD: 01  
QE: 01  
QF: 01  
QG: 01  
QH: 01  
QI: 01  
QJ: 01  
QK: 01  
QL: 01  
QM: 01  
QN: 01  
QO: 01  
QP: 01  
QQ: 01  
QR: 01  
QS: 01  
QT: 01  
QU: 01  
QV: 01  
QW: 01  
QX: 01  
QY: 01  
QZ: 01  
RA: 01  
RB: 01  
RC: 01  
RD: 01  
RE: 01  
RF: 01  
RG: 01  
RH: 01  
RI: 01  
RJ: 01  
RK: 01  
RL: 01  
RM: 01  
RN: 01  
RO: 01  
RP: 01  
RQ: 01  
RR: 01  
RS: 01  
RT: 01  
RU: 01  
RV: 01  
RW: 01  
RX: 01  
RY: 01  
RZ: 01  
SA: 01  
SB: 01  
SC: 01  
SD: 01  
SE: 01  
SF: 01  
SG: 01  
SH: 01  
SI: 01  
SJ: 01  
SK: 01  
SL: 01  
SM: 01  
SN: 01  
SO: 01  
SP: 01  
SQ: 01  
SR: 01  
SS: 01  
ST: 01  
SU: 01  
SV: 01  
SW: 01  
SX: 01  
SY: 01  
SZ: 01  
TA: 01  
TB: 01  
TC: 01  
TD: 01  
TE: 01  
TF: 01  
TG: 01  
TH: 01  
TI: 01  
TJ: 01  
TK: 01  
TL: 01  
TM: 01  
TN: 01  
TO: 01  
TP: 01  
TQ: 01  
TR: 01  
TS: 01  
TT: 01  
TU: 01  
TV: 01  
TW: 01  
TX: 01  
TY: 01  
TZ: 01  
UA: 01  
UB: 01  
UC: 01  
UD: 01  
UE: 01  
UF: 01  
UG: 01  
UH: 01  
UI: 01  
UJ: 01  
UK: 01  
UL: 01  
UM: 01  
UN: 01  
UO: 01  
UP: 01  
UQ: 01  
UR: 01  
US: 01  
UT: 01  
UU: 01  
UV: 01  
UW: 01  
UX: 01  
UY: 01  
UZ: 01  
VA: 01  
VB: 01  
VC: 01  
VD: 01  
VE: 01  
VF: 01  
VG: 01  
VH: 01  
VI: 01  
VJ: 01  
VK: 01  
VL: 01  
VM: 01  
VN: 01  
VO: 01  
VP: 01  
VQ: 01  
VR: 01  
VS: 01  
VT: 01  
VU: 01  
VV: 01  
VW: 01  
VX: 01  
VY: 01  
VZ: 01  
WA: 01  
WB: 01  
WC: 01  
WD: 01  
WE: 01  
WF: 01  
WG: 01  
WH: 01  
WI: 01  
WJ: 01  
WK: 01  
WL: 01  
WM: 01  
WN: 01  
WO: 01  
WP: 01  
WQ: 01  
WR: 01  
WS: 01  
WT: 01  
WU: 01  
WV: 01  
WW: 01  
WX: 01  
WY: 01  
WZ: 01  
XA: 01  
XB: 01  
XC: 01  
XD: 01  
XE: 01  
XF: 01  
XG: 01  
XH: 01  
XI: 01  
XJ: 01  
XK: 01  
XL: 01  
XM: 01  
XN: 01  
XO: 01  
XP: 01  
XQ: 01  
XR: 01  
XS: 01  
XT: 01  
XU: 01  
XV: 01  
XW: 01  
XX: 01  
XY: 01  
XZ: 01  
YA: 01  
YB: 01  
YC: 01  
YD: 01  
YE: 01  
YF: 01  
YG: 01  
YH: 01  
YI: 01  
YJ: 01  
YK: 01  
YL: 01  
YM: 01  
YN: 01  
YO: 01  
YP: 01  
YQ: 01  
YR: 01  
YS: 01  
YT: 01  
YU: 01  
YV: 01  
YW: 01  
YX: 01  
YY: 01  
YZ: 01  
ZA: 01  
ZB: 01  
ZC: 01  
ZD: 01  
ZE: 01  
ZF: 01  
ZG: 01  
ZH: 01  
ZI: 01  
ZJ: 01  
ZK: 01  
ZL: 01  
ZM: 01  
ZN: 01  
ZO: 01  
ZP: 01  
ZQ: 01  
ZR: 01  
ZS: 01  
ZT: 01  
ZU: 01  
ZV: 01  
ZW: 01  
ZX: 01  
ZY: 01  
ZZ: 01



Tale omissioni, a dire della parte attrice, avrebbe determinato l'impossibilità di riscuotere gli accertati tributi a titolo di tasse automobilistiche evase nel tempo massimo previsto di tre anni e, quindi, reso irreversibile la perdita del sotteso consistente credito fiscale ammontante, alla data del luglio 1998, ad euro 244.761,06 (valore espresso in moneta corrente).

Ritenendo quindi imputabile dell'ingente credito erariale non recuperato il Comune convenuto, chiedeva quindi il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla colpevole inerzia dell'ente.

Si costituiva il Comune di Favara contestando integralmente le pretese di parte attrice.

Il Comune convenuto eccepiva in primo luogo l'indeterminatezza dell'atto introduttivo non essendo compiutamente indicata la *causa pretendi* anche in relazione alla mancanza di specifica indicazione, in seno alla citazione, degli atti offerti in produzione. Contestava poi la circostanza secondo cui i processi verbali di accertamento e contestazione fossero stati emessi in tempo utile da parte dell'Ufficio del Registro, nonché il fatto stesso di aver ommesso l'effettuazione delle richieste formalità. Il Comune inoltre contestava la sussistenza dell'invocato obbligo legale di provvedere alle notifiche a mezzo

La causa, istruita attraverso produzioni documentali, in assenza di altri incumbenti istruttori ritenuti irrilevanti o inammissibili, è stata infine decisa sulle conclusioni delle parti previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.

Conviene esaminare singolarmente le varie difese del Comune seguendo lo stesso ordine proposto dal convenuto.

In ordine alla supposta indeterminatezza della *causa petendi*, eccepita dal convenuto in via preliminare, si rileva che dalla lettura della citazione e dall'esame della documentazione prodotta appare invece chiaro su quali avvisi si fondi la pretesa risarcitoria dell'Amministrazione. Essi sono sì solo genericamente menzionati in citazione, ma nella documentazione allegata vi sono indicate analiticamente le 509 richieste di notifica inviate al Comune e mai evase sicché è perfettamente possibile verificare una per una la tempestività e delle richieste degli avvisi e la mancata restituzione nei termini dei moduli notificati.

La contestazione del convenuto ai sensi dell'art. 115 c.p.c., circa la tempestività degli invii da parte dell'amministrazione delle richieste di notifica, con indicazione dei termini di scadenza, e la circostanza per cui parte convenuta avrebbe omesso l'effettuazione delle richieste formalità e della notifiche nonché la

restituzione agli atti tributari inviati, è priva di pregio. Sostiene cioè il Comune che, effettuata la espressa contestazione della circostanza allegata, sarebbe spettato alla parte attrice comprovare tutti i fatti di causa. A parte che la documentazione offerta dall'Agenzia comprova la fondatezza delle richieste superando ogni contestazione sul punto, proprio la contestazione da parte della convenuta è invece - nei termini in cui è stata posta - inidonea allo scopo prefisso alla luce della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c..

La "espressa contestazione" di cui alla comparsa di risposta del Comune di Favara, ha invero tutte le caratteristiche di una contestazione generica e di stile. Il Comune di Favara non prende infatti posizione su alcuna delle 509 richieste di notifica, dimostrando ad esempio la tardività dell'invio, ovvero di aver provveduto nei tempi limitandosi a confutare la veridicità ed esattezza delle conclusioni dell'Agenzia.

Se l'onere di *espressa contestazione* tempestiva oggi previsto dall'art. 115 c.p.c. fosse assolvibile con una dichiarazione inserita nel primo atto utile a mezzo della quale si ci limita a confutare "espressamente" tutto quanto riferito da controparte in modo acritico e senza una presa di posizione che partendo dai fatti esposti dalla controparte, arrivi tramite evidenze

domanda. Ciò è appunto avvenuto mediante la produzione documentale dell'Agenzia che, sostanzialmente, non è stata confutata dalla parte convenuta stante appunto l'assoluta genericità delle deduzioni.

Con riferimento invece all'obbligo legale di notifica incombente sui messi comunali, pure contestato dal convenuto, va intanto chiarito che, contrariamente a quanto dedotto dal Comune di Favara, l'art. 38 del DPR 645/1958 chiaramente obbliga il messo comunale alla notifica : *la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.* Il fatto che sia riservata all'ufficio la facoltà di autorizzare eventualmente dei messi speciali non implica che venga meno l'obbligo per i messi comunali.

La prescrizione invocata dal Comune è poi, parimenti, infondata. L'amministrazione ha infatti prodotto formali atti di messa in mora del 1998, del 2003 e del 2008 che hanno tutti interrotto la prescrizione.

In ordine al *quantum debeatur* il Comune contesta che il danno sia calcolabile sulla base del 100% dell'importo richiesto dall'ente impositore.

Anche questa difesa non coglie nel segno.

L'entità della pretesa fiscale nella sua dimensione numerica teorica è ovviamente il tetto massimo del danno derivato all'Amministrazione, e questo può essere legittimamente richiesto come risarcimento. Spetta al convenuto dimostrare - e non con deduzioni generiche ma con puntuale dimostrazione avviso per avviso, pretesa impositiva per pretesa impositiva - che in concreto l'Amministrazione avrebbe riscosso somme inferiori indicandone i motivi. Occorreva cioè che il Comune, non limitandosi ad osservare che è un *fatto notorio* che una quota di ogni tributo non può essere riscossa per svariate ragioni, avesse indicato quali avvisi sono stati inviati in ritardo, in quali la pretesa impositiva sottesa era erronea, in quali altri gli indirizzi o i nominativi erano inesatti ecc. ecc. e quindi avesse dimostrato a quanto, in concreto, poteva stimarsi il danno. Questa operazione non è avvenuta, essendosi il Comune limitato a contestare in via del tutto generica il *quantum debeat* senza tuttavia curarsi di precisare nel dettaglio quali e quanti dei tributi evasi non si sarebbero comunque potuti recuperare e perché. Si veda a tal proposito la sempre attuale e condivisibile giurisprudenza della Cassazione sul punto: *Nel caso di responsabilità del comune nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato per tardiva notificazione di un avviso di accertamento tributario, l'esistenza e*

*l'ammontare del danno devono ritenersi in via presuntiva determinati dall'entità della pretesa fiscale, dalla quale l'amministrazione è decaduta, salvo che l'autore del danno non deduca e dimostri l'infondatezza della pretesa fiscale ovvero la ricorrenza di impedimenti insuperabili ad un esercizio utile della medesima. (Cass. 878/1984).*

Quanto alla mancata previa declaratoria di nullità o tardività degli atti impositivi da parte di organi giurisdizionali, che secondo parte convenuta sarebbe il necessario presupposto ed antecedente logico dell'azione di risarcimento, si osserva che anche questa tesi, a parere del decidente, non appare fondata.

Infatti non è necessario prima di intraprendere l'azione di risarcimento attendere l'intervento di un organo giurisdizionale che "certifichi" l'inidoneità dell'atto impositivo. Sarebbe anzi decisamente contrario al principio costituzionale del buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97 cost.) imporre alla P.A. -come condizione preliminare per poter richiedere il risarcimento del danno per una tardiva notificazione di un accertamento tributario- dover prima comunque agire per la riscossione ed ottenere un provvedimento di diniego, pur con la consapevolezza che la pretesa impositiva non poteva più essere imposta al contribuente.

Tale obbligo comporterebbe una irragionevole dilatazione dei tempi e dei costi, ma soprattutto causerebbe al cittadino l'insopportabile vessazione di doversi difendere in giudizio da una richiesta impositiva che la stessa amministrazione sa già di non poter esigere.

Il Comune poi adombra delle generiche carenze di organico che, anche in rapporto alla mole di lavoro, avrebbero causato i ritardi e che dovrebbero essere considerate al fine di, quantomeno ridurre il danno risarcibile.

Ebbene anche tale difesa non è convincente.

E' infatti compito del Comune (e di ogni ente territoriale) allocare le proprie risorse (anche umane) nel modo più efficiente possibile per il perseguimento dell'interesse pubblico alla cui salvaguardia è preposto. Sicché in pur ammettendosi in ipotesi la effettiva presenza carichi di lavoro non esigibili gravanti sull'ufficio notifiche (fatto che in verità non è minimamente provato), il Comune avrebbe dovuto tempestivamente disporre delle contromisure in grado di superare o quantomeno arginare le criticità.

Ciò non è avvenuto, e non è nemmeno comprovato alcun valido tentativo per porre rimedio alle disfunzioni accertate, sicché anche questa difesa non può essere accolta.

Ne consegue che le domande della parte attrice sono fondate e vanno accolte.

In accoglimento delle domande dell'Agenzia, il Comune di Favara va pertanto condannato al pagamento della somma di euro 334.000,00 (euro 244.761,06 rivalutati ad oggi).

L'ammontare liquidato di euro 334.000,00 (somma rivalutata ad oggi) poi, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.

Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Pertanto, alla luce degli esposti criteri, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 334.000,00, oltre:



notifiche gravi sui due impiegati. Non è stato prodotto alcun ordine di servizio attestante l'affido a l'uno o all'altro delle pratiche da notificare, così come non è stato prodotto alcunché che attesti la colpevole inerzia contestata.

Le costituzioni in mora dei due dipendenti prodotte in giudizio dal Comune, hanno infatti il solo effetto di interrompere la prescrizione nei loro confronti in vista di una possibile rivalsa, ma non certamente di fondare la responsabilità dei due chiamati, responsabilità che per altro lo stesso Comune non differenzia nemmeno nelle stesse costituzioni in mora, laddove si riferisce collettivamente ai due impiegati *"quali unici messi comunali all'epoca dei fatti contestati"* sicché è impossibile, sulla base delle scarse allegazioni fornite, persino distinguere quali atti dovevano essere notificati dal Pistella, e quali dal Di Caro.

Più al fondo, tuttavia, appare al decidente che delle *personali* responsabilità non siano mai state nemmeno contestate ai due messi, i quali non sono stati posti in condizione di difendersi rispetto a fatti specifici personalmente addebitabili nemmeno nel corso del giudizio, poiché le contestazioni del Comune erano dal primo momento vaghe e generiche in quanto fondate soltanto sulla posizione da loro rivestita di *"unici messi all'epoca dei fatti"* ma non sono state precisate ed evidenziate

nei confronti del Di Caro, sebbene infondata e scarsamente coltivata appare in partenza del tutto legittima, così come sono state pienamente legittime le reiterate lettere di messa in mora inviate dal Comune al Di Caro nel corso degli anni, lettere inviate per evitare la prescrizione dell'azione di rivalsa, stante le indagini avviate dalle varie autorità in relazione ai fatti di causa che potevano portare (come in fatti hanno portato) ad un'azione di responsabilità per il risarcimento del danno.

Appare quindi evidente che il Comune ha agito per tutelare un proprio diritto e che quindi manca in radice la possibilità che si configuri in capo al chiamato un "danno ingiusto" risarcibile. In ogni caso il Di Caro non ha dato la minima prova di danni patiti a causa dello stress. Né tale prova è stata fornita all'esito dell'istruzione probatoria, dato che tutte le prove richieste dal Di Caro erano inammissibili in quanto implicanti manifestazioni di giudizio da parte dei testi mentre la CTU era meramente esplorativa.

In conclusione stante l'esito del giudizio il Comune dovrà rifondere le spese processuali all'Agenzia ed a Pistella Franco nei cui confronti è totalmente soccombente, mentre - vista la reciproca soccombenza - sussistono giuste ragioni per

compensare le spese di giudizio tra il Comune ed il terzo  
chiamato Di Caro.

P.Q.M.

Il giudice monocratico del Tribunale di Palermo, sezione prima  
civile, definitivamente pronunciando respinta ogni contraria  
domanda, eccezione e difesa:

in accoglimento delle domande Agenzia delle Entrate- Direzione  
Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro*  
*tempore*:

1) condanna il Comune di Favara in persona del legale  
rappresentante *pro tempore* al pagamento in favore  
dell'attrice di euro 334.000,00, oltre:

- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del  
1,5%, sulla somma di euro 334.000,00, dalla data del  
1.08.1998 ad oggi.
- interessi al tasso legale, sempre sulla somma di euro  
334.000,00 dalla data della presente sentenza al saldo  
effettivo.

2) Rigetta le domande di garanzia spiegate dal Comune di  
Favara in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

3) Rigetta la domanda riconvenzionale di Di Caro Vincenzo.

4) Condanna il Comune di Favara in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte attrice e del terzo chiamato Pistella Franco che liquida, per ciascuno, in euro 8.000,00 oltre ad IVA e CPA ed oltre alle spese forfetarie, specificando che la liquidazione nei confronti del Pistella va versata direttamente al suo procuratore il quale ha dichiarato di avere anticipato le spese.

5) Compensa le spese di giudizio tra il Comune di Favara e Di Caro Vincenzo.

Palermo, 17.1.2014

il giudice

Emilio Catanzaro

*D. F. ...*  
*il 04/02/2014*

IL CANCELLIERE G2  
Dr. Giovanni ...



**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

**Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo; al**

**pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della**

**Forza Pubblica a concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.**

**Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva,**

**all'Avv. RAIMONDO ALAIMO**

**nell'interesse di SE STESSO N.Q. DI DISTRATTARIO**

**Palermo 16 FEB. 2015**

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
f.to (Maria SANGIORGIO)

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**16 FEB. 2015**

**PALERMO**

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
Maria SANGIORGIO

**SENT. N. 615/15**

**CORRISPOSTI DIRITTI DI COPIA EX ART. 293 P.U. SPESA DI GIUSTIZIA MEDIANTE**

**APPLICAZIONE SULL'ORIGINALE DI MARCHE DA BOLLO PER**

**LRO 1473 PER CASCUNA COPIA.**

**16 FEB. 2015**

**Il Funzionario Giudiziario**  
Maria Sangiorgio


## RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza del signor Pistella Franco, rappresentato e difeso dall'avv Raimondo Alaimo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv Michele Roccella in Palermo, piazza Marina 19, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Palermo ho notificato copia del presente atto - sentenza del tribunale di Palermo sezione prima civile n. 615 / 2015 spedita in forma esecutiva - affinché ne abbia scienza e per ogni effetto di legge al Comune di Favara in persona del Sindaco, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in piazza Cavour 92026 Favara


MEDIANTE A MEZZO IL SERVIZIO CON RACCOMANDA NELLA DATA RIMPROVATA DAL RICEVUTA POSTALE ALLEGATA ALL	
PALERMO	20 FEB. 2015
UFFICIALE GIUDIZIARIO F4 CORTE DI APPELLO - PALERMO <i>Maria Calvaruso</i>	

N. 2078 A19

del cronologico  
L'Ufficiale Giudiziario




**AVVERTENZA**  
**UFFICIO UNICO**  
**UFFICIALI GIUDIZIARI**  
**CORTE DI APPELLO DI PALERMO**



Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:

1. Francati;
  2. Francati
- La pres

sui fogli n. 1-A. 76597933469-0  
al destinatario. Se que  
consegnato ad uno della tai...  
addetta alla casa o al servizio der  
purchè trattasi di persona sana di mente e di età  
maggiore di quattordici anni.




**SERVIZIO NOTIFICA**

Postaraccomandata  
AR  
UFF. GIUDIZIARI - 92026 € 9,60



43175 - 90138 P. PALERMO 33 (PA)



Sig. SINDACO di FAVARA

Casa Commerciale - Piazza CAPOVUA

92026 FAVARA (AG)



## COMUNE DI FAVARA

Piazza Cavour - 92026 Favara (AG)  
C. F. 80004120848 - P. I.V.A. 01855140842  
tel. 0922 448111 - fax 0922 31664  
[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Prot. n. 21725

del 26 MAG 2015

All'Agenzia delle Entrate  
- Direzione Regionale -  
Via Konrad Roentgen n. 3  
90146 PALERMO

All'Agenzia delle Entrate  
- Direzione Provinciale di Agrigento -  
Viale Della Vittoria n. 19  
92100 AGRIGENTO

Al Servizio Finanziario  
Doptt. Russello Carmela

SEDE

e, p.c.

**Oggetto:** Esecuzione sentenza n. 615 del 17/01/2014. Proposta di transazione

Si fa riferimento al credito vantato dalla S.V. a seguito della sentenza n. 615 emessa in data 17/01/2015, notificata 24/02/2015, per comunicare quanto segue.

Questo Comune con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 17.03.2015 ha disposto il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243 bis T.U.E.L.

Al fine di onorare il pagamento dei crediti maturati per effetto della superiore sentenza si propone la stipula di un atto transattivo per ripianare il debito complessivo di € 420,672,96 secondo il seguente piano:

Anno 2015	€ 84.134,59	entro il 31/12/2015;
Anno 2016	€ 84.134,59	entro il 31/12/2016;
Anno 2017	€ 84.134,59	entro il 31/12/2017;
Anno 2018	€ 84.134,59	entro il 31/12/2018;
Anno 2019	€ 84.134,59	entro il 31/12/2019;



Palermo, 09 GIU. 2015

e. per conoscenza

Al Comune di Favara  
(nota prot. n. 21725 del 26/5/2015)

Alla Procura Regionale presso la Sezione  
Giurisdizionale per la Regione Siciliana  
della Corte dei conti

PALERMO  
(rif. nota prot. n. V1998/05071/C/178183  
del 10/4/2001)

All'Avvocatura distrettuale  
dello Stato di PALERMO  
(rif. nota n. 17918 del 18/2/2015  
Cont. 201830/98- Avv. Tufino )

Alla Direzione Centrale del Personale  
Ufficio Disciplina ROMA  
(rif. ns. nota prot. n. 11894 del 23/2/2015)

Alla Direzione Provinciale di AGRIGENTO  
(rif. ns. nota prot. n.  
2015/D2/11894/GGD del 23/2/2015)

**OGGETTO:** Ex Ufficio del Registro di Agrigento – Processi verbali tasse automobilistiche segnalazioni ACI- Omessa notifica – Azione civile risarcitoria nei confronti del Comune di Favara – Tribunale di Palermo – Esecuzione sentenza del Tribunale di Palermo n. 615 del 2015 – Proposta di transazione.-

Con la nota sopra distinta, codesto Comune ha reso noto di aver disposto, con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 17/3/2015, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243 bis T.U.E.L. e, nell'ambito della predetta procedura, ha proposto a questa Direzione Regionale, al fine di onorare il pagamento di quanto dovuto in esecuzione della sentenza in oggetto, *“ la stipula di un atto transattivo per ripianare il debito complessivo di €*

420.672,96" in cinque rate annuali di € 84.134,59 ciascuna da versare, a partire dal 2015 sino al 2019, entro il 31 dicembre di ogni anno.

A tal proposito, occorre preliminarmente precisare che il sopra citato importo - che appare congruo in relazione alla somma statuita a titolo risarcitorio dal Tribunale di Palermo, incrementata degli interessi compensativi e legali - non comprende le spese di giudizio, liquidate dal Tribunale di Palermo in € 8.000,00, oltre IVA, CPA e spese forfetarie, che dovranno essere versate in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo secondo le modalità che codesto Comune concorderà con il predetto Organo legale.

Resta inoltre inteso che la sopra citata rateizzazione non costituisce novazione della originaria obbligazione ma costituisce modalità di pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza in oggetto. Ne consegue che ogni ritardato pagamento alle scadenze pattuite comporterà da ciascuna scadenza fino al saldo, l'applicazione di diritto degli ulteriori interessi di mora sulla rata scaduta.

Tanto premesso e precisato, considerato che la proposta di transazione in questione non appare in contrasto con la normativa vigente in materia di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, questa Direzione Regionale è dell'avviso di accogliere la proposta di transazione in oggetto.

Copia della sopra citata nota del Comune di Favara si trasmette agli Organi ed Uffici cui la presente è estesa per conoscenza.-

IL DIRETTORE REGIONALE  
(dr. Antonino Gentile)

GGD